

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 ottobre 2003, n. 0350/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione di interventi finalizzati al potenziamento della ricerca biotecnologica nel settore dell'acquacoltura in acque dolci ai sensi dell'articolo 6, comma 18, della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14.

Art. 1
(Finalità)

1. Ai fini di dare attuazione allo sviluppo dell'acquacoltura in acque dolci ai sensi della legge 21 maggio 1998 n. 164 che prevede, tra l'altro, il potenziamento della ricerca biotecnologica per il controllo delle patologie negli impianti di piscicoltura intensiva, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a domanda delle Associazioni professionali di categoria, degli Enti ed Istituti di ricerca pubblici o privati operanti nel territorio regionale, contributi nella misura del 100% della spesa ammissibile per studi nel settore dell'acquacoltura in acqua dolce riconducibili alle seguenti tipologie:

- a) potenziamento della ricerca biotecnologica al fine di accelerare i processi di controllo di patologie emergenti privilegiando la messa a punto di vaccini ovvero la diffusione di pratiche di vaccinazione su vasta scala;
- b) iniziative finalizzate alla diffusione dei sistemi di produzione innovativi che prevedano l'applicazione di bio-tecnologie mirate all'eradicazione e/o il contenimento di patologie negli impianti di allevamento;
- c) progetti di ricerche conoscitive sulle disponibilità di farmaci innovativi sul mercato internazionale al fine di avviare, sul mercato nazionale, processi di omologazione degli stessi.

Art. 2
(Priorità)

1. Alle domande ammissibili verrà attribuito ai fini della formazione delle graduatorie un punteggio di merito ragguagliato come segue alle specificità tecniche dei progetti aventi le seguenti tipologie:

Tipologia di iniziativa Punti

- | | | |
|----|--|---|
| a) | iniziative volte al controllo, eradicazione e/o contenimento di patologie di origine batterica quali la «Bocca rossa» (agente eziologico <i>Yersinia ruckeri</i>) e la «vibriosi» (agente eziologico <i>Vibrio spp.</i>) | 5 |
| b) | iniziative volte alla diffusione di sistemi di produzione innovativi finalizzati alla eradicazione e/o il contenimento di patologie negli impianti di allevamento. | 3 |
| c) | studi e ricerche finalizzati al controllo di altre patologie | |

- anche attraverso la messa a punto di vaccini. 2
- d) iniziative finalizzate alla omologazione, a livello nazionale,
di farmaci innovativi disponibili sul mercato internazionale. 1

2. Ai progetti con più specificità tecniche ammesse a punteggio di merito é attribuita la somma dei relativi punteggi.

3. A parità di punteggio saranno attribuiti 0,1 punti per ogni impresa ittica facente capo al progetto presentato dall'Associazione, Ente o Istituto che realizza l'iniziativa.

4. L'Amministrazione regionale non è comunque responsabile per gli eventuali danni che si dovessero verificare a seguito dell'esecuzione delle iniziative ammesse a contributo.

5. La formazione delle graduatorie per le istanze ammissibili a finanziamento è affidata al Servizio della pesca e dell'acquacoltura della Direzione regionale dell'agricoltura e della pesca, il quale provvede a tal fine all'attribuzione dei punteggi fissati secondo le priorità previste ai commi 1, 2 e 3 e alla predisposizione di apposito decreto riportante i dati relativi alla graduatoria medesima.

Art. 3

(Collaborazioni professionali)

1. Le Associazioni, gli Enti e gli Istituti richiedenti possono avvalersi della collaborazione di altre Istituzioni pubbliche o private e di figure professionali qualificate nel settore. L'Amministrazione regionale rimane comunque e a tutti gli effetti estranea ai predetti rapporti di collaborazione.

2. Qualora non vi sia la partecipazione diretta delle Associazioni professionali di categoria riconosciute a livello nazionale e regionale nell'attività di cui all'articolo 1, gli Enti ed Istituti cui è affidata la ricerca devono preventivamente siglare un protocollo d'intesa con le Associazioni medesime allo scopo di meglio qualificare la ricaduta dell'iniziativa sul comparto. Le Associazioni professionali potranno indicare un proprio rappresentante in possesso di adeguate conoscenze, che seguirà i lavori di ricerca, con spese a carico dell'Associazione designante, nei modi e nei tempi che saranno concordati d'intesa con gli Enti ed Istituti sopra citati.

Art. 4

(Modalità per la richiesta dei contributi)

1. Le Associazioni professionali di categoria, gli Istituti di ricerca e gli Enti che intendono effettuare le iniziative e gli studi di cui all'articolo 1 trasmettono, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla Direzione regionale dell'agricoltura e della pesca - Servizio della pesca e dell'acquacoltura - via A. Caccia 17, 33100 Udine, apposita domanda di contributo entro 45 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento. Quale data di presentazione si considera quella del timbro postale di spedizione.

2. La domanda di finanziamento, a firma del legale rappresentante dell'impresa richiedente, deve essere compilata, in duplice esemplare, utilizzando la modulistica allegata al presente Regolamento di cui fa parte integrante, disponibile presso:

- a) il Servizio della pesca e dell'acquacoltura della Direzione regionale dell'agricoltura e della pesca;
- b) il sito web della Regione Friuli Venezia Giulia: www.regione.fvg.it

3. Alla domanda di contributo deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) certificato della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da cui risulti il nominativo del legale rappresentante e la composizione degli organi sociali e riportante la non sussistenza di procedure fallimentari ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (solo per i soggetti privati);
- b) relazione descrittiva delle ricerche e studi da realizzare, con indicazione analitica della spesa preventivata, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente e dal responsabile scientifico delle iniziative proposte;
- c) dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in ordine al non aver richiesto ad altri Enti nazionali e comunitari contributi per la medesima iniziativa da realizzarsi in Regione;
- d) copia del protocollo di intesa tra Associazione o Ente proponente il progetto ed uno o più Istituti di ricerca per le iniziative che lo prevedono;
- e) copia del protocollo d'intesa tra Associazione o Ente proponente il progetto e imprese di acquacoltura coinvolte nel medesimo;
- f) copia del protocollo d'intesa di cui all'articolo 3 comma 2.

Art. 5

(Realizzazione delle iniziative e varianti)

1. Le attività finanziabili sono quelle effettuate successivamente alla presentazione della domanda di contributo.

2. Eventuali richieste di varianti alle singole voci del preventivo di spesa, facente parte della relazione descrittiva delle ricerche e studi da realizzare, devono essere presentate preventivamente alla Direzione regionale dell'agricoltura e della pesca - Servizio della pesca e dell'acquacoltura.

3. Si intendono di valenza sostanziale le varianti che eccedano del 10% l'importo di spesa giudicato ammissibile in sede di istruttoria preventiva.

4. La richiesta di variante è sottoposta all'espressione di un giudizio di ammissibilità al quale segue l'emanazione di un decreto da parte del Servizio della pesca e dell'acquacoltura della Direzione regionale dell'agricoltura e della pesca.

5. L'approvazione della variante non dà luogo a revisione in aumento dell'importo di spesa ammesso al finanziamento.

Art. 6
(Limiti di spesa)

1. La spesa ammissibile a finanziamento non può superare, ai fini del calcolo del contributo, 45.000,00 euro per tipologia di iniziativa. In caso di spesa ammissibile superiore a detto limite, il contributo concedibile viene calcolato attribuendo alla spesa ammissibile il valore limite di 45.000,00 euro.

2. Non sono ammissibili a finanziamento le istanze che prevedono una spesa ammissibile inferiore a 15.000,00 euro.

Art. 7
(Liquidazione dei contributi concessi)

1. Con il provvedimento di concessione del contributo o successivamente ad esso, può venire erogata, a richiesta del beneficiario, un'anticipazione sino al limite massimo del 70% dell'ammontare complessivo del contributo medesimo previa presentazione di idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare.

2. Entro il termine indicato dal provvedimento di concessione il beneficiario deve presentare una dichiarazione di avvenuta ultimazione delle iniziative, corredata da una rendicontazione tecnico-finanziaria contenente la documentazione necessaria per l'accertamento della regolarità delle spese sostenute, costituita dalle fatture quietanziate o, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza provante equivalente.

3. Unitamente alla documentazione di cui al precedente comma, alla fine dell'attività di studio e ricerca, il beneficiario è tenuto a presentare apposita e dettagliata relazione finale delle risultanze delle iniziative, studi e ricerche effettuati, sottoscritta dal richiedente e dal responsabile scientifico di cui al comma 4 dell'articolo 3.

4. La liquidazione finale del contributo viene effettuata dopo la verifica della rendicontazione delle spese, suddivise secondo le singole voci indicate in preventivo, presentata dal beneficiario ai sensi del Capo III del Titolo II della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

5. La mancata presentazione della relazione finale e della rendicontazione tecnico-finanziaria entro i termini prescritti comporta, in assenza di cause di forza maggiore in grado di giustificare il mancato rispetto dei termini medesimi, l'avvio del procedimento di revoca del contributo.

Art. 8
(Rinunce)

1. In caso di rinuncia al contributo il beneficiario è tenuto:

- a) a dare sollecita comunicazione al competente Servizio della pesca e dell'acquacoltura della Direzione regionale dell'agricoltura e della pesca con lettera raccomandata con avviso di ricevuta;
- b) a provvedere, ai sensi di legge, alla restituzione delle somme eventualmente già percepite e degli interessi maturati sulle medesime, calcolati secondo le modalità previste dall'articolo 49 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 9
(Controlli)

1. In qualsiasi momento possono essere disposti ispezioni e controlli, in relazione ai contributi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione delle iniziative, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte dal beneficiario.

Art. 10
(Norme finali)

1. Per quanto non indicato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 11
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione regionale dell'Agricoltura e della Pesca
Servizio della Pesca e dell'Acquacoltura
Via A. Caccia, n. 17
33100 UDINE

Legge 21 maggio 1998, n. 164: Interventi finalizzati al potenziamento della ricerca biotecnologica nel settore dell'acquacoltura in acque dolci. Richiesta di contributo.

Il sottoscritto.....nato a.....
il...../...../.....residente a.....in qualità di legale rappresentante.....
.....Cod. Fisc.....P.IVA.....
Via e numero.....CAP e località.....
Telefono.....Telefax.....e-mail.....
Preso atto dei contenuti di cui al Regolamento del Presidente della Regione.....n.....

CHIEDE

La concessione di un contributo sulla spesa prevista di euro..... per la realizzazione di un progetto di ricerca biotecnologica riguardante.....
.....da ultimarsi entro la data del.....

CHIEDE

Inoltre, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del Regolamento predetto, la concessione di un anticipo pari al.....% del contributo che sarà concesso.

A tal fine dichiara:

che il responsabile scientifico delle iniziative, ai sensi dell'art.4, comma 3, del Regolamento è il.....;

di voler ricevere le eventuali erogazioni che saranno effettuate, mediante accreditamento sul c/c bancario n.presso(Cod. ABI.....,Cod. CAB.....)

Di allegare alla domanda la seguente documentazione:

- dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, in ordine al non aver richiesto ad altri Enti nazionali e comunitari contributi per la medesima iniziativa da realizzarsi in Regione;
- certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura da cui risulti il nominativo del legale rappresentante e la composizione degli organi sociali e riportante la non sussistenza di procedure fallimentari (solo per i soggetti privati);
- relazione descrittiva delle ricerche e studi da realizzare, con indicazione analitica della spesa preventivata, sottoscritta dal responsabile scientifico delle iniziative proposte;
- copie dei protocolli di intesa di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 3, art. 4, del Regolamento

.....li,.....

firma

.....